

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 819

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIMOLDI, RIBOLLA, LUCCHINI**

Disposizione per favorire la ricerca dei minori scomparsi

*Presentata il 28 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno le numerose denunce di minori scomparsi presentate alle Forze di polizia destano grave allarme sociale nell'opinione pubblica. I dati relativi al 2017 diffusi in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi da Telefono Azzurro, che dal 25 maggio 2009 gestisce in collaborazione con il Ministero dell'interno e le Forze dell'ordine il numero unico europeo 116000, riportano oltre 3 segnalazioni di scomparsa a settimana nel nostro Paese. Bambini e adolescenti dei quali si sono perse le tracce e di cui probabilmente non si saprà mai più nulla. Dei 177 casi gestiti da SOS Il Telefono Azzurro ONLUS nel 2017 solo il 16,9 per cento si è risolto positivamente e ciò significa che circa 147 minori sono stati uccisi o coinvolti nei circuiti di sfruttamento sessuale e di lavoro minorile, senza considerare quelli per i quali non è stata fatta nessuna segnalazione. Il fenomeno ha

registrato un aumento allarmante nel corso degli anni e un'attenta lettura dei dati rivela come una gran parte dei bambini che scompaiono rientrano nella categoria di quelli che possiamo definire allontanamenti volontari o delle sottrazioni operate dai genitori stessi. Ovviamente anche tali scomparse o allontanamenti sono segnalati alle Forze di polizia e, quindi, incrementano il numero delle segnalazioni annuali. È di tutta evidenza, quindi, la differenza tra le ipotesi in cui un bambino è sequestrato o è sottratto da un genitore all'altro per condurlo in Paesi lontani oppure scomparire nel nulla senza che si riescano a formulare ipotesi sulle possibili motivazioni.

A quest'ultimo proposito, negli ultimi anni, da un lato, si è dovuto registrare un impressionante aumento della criminalità minorile e, dall'altro lato, si è assistito a un'esplosione di delitti contro i minori (dai

rapimenti alle sottrazioni e alle violenze sessuali, dovuti spesso a fenomeni di pedofilia, di prostituzione minorile o di commercializzazione di immagini di sesso più o meno violente, in cui sono coinvolti fanciulli di età sempre più bassa).

È in questo contesto che si colloca la problematica dei minori scomparsi, attualmente di grande rilievo poiché i dati relativi sono preoccupanti e, rispetto agli anni precedenti, sono in aumento.

In generale, le ricerche sono avviate dopo la denuncia dei familiari o della comunità cui è affidato il minore, con l'inserimento del nominativo nel « CED-Interforze » in modo che la notizia della scomparsa possa essere nota in tempo reale a tutte le Forze di polizia.

Considerato che il fenomeno è preoccupante ed è in costante aumento — i dati in nostro possesso ce lo confermano — si ritiene opportuno affrontarlo apportando una semplice modifica alla prassi esistente

(che prevede un'attesa tra le ventiquattro e le quarantotto ore dalla scomparsa di una persona) relativa alla presentazione della denuncia di scomparsa di minori, nella convinzione che tale normativa possa aiutare a prevenire il fenomeno stesso. Si ritiene, infatti, che la tempestività nelle ricerche e nelle indagini rappresenti un elemento importante ai fini del ritrovamento e della salvezza del minore. Per le ragioni illustrate la presente proposta di legge fissa l'obbligo per il genitore e per quanti sono responsabili della custodia del minore di presentare la denuncia di allontanamento o di sottrazione del minore alle autorità competenti entro dodici ore dalla scomparsa.

Ed è per i minori scomparsi e per le loro famiglie che ci si augura che la presente proposta di legge possa trovare un sostegno *bipartisan* ed essere presto approvata dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La denuncia di scomparsa di minori da parte dei genitori, degli adottanti, dei tutori, degli affidatari o di chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza dei minori stessi deve essere presentata alle competenti autorità entro dodici ore dall'evento.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



\*18PDL0018440\*